



*JEAN MONNET CENTER OF EXCELLENCE 2019-2022*  
*“EUROPE BETWEEN MOBILITY AND SECURITY:  
THE CHALLENGES OF ILLICIT TRADES IN THE MEDITERRANEAN AREA”*

**Ciclo seminariale 2020**  
**MOBILITÀ E SICUREZZA NEL MEDITERRANEO:  
I TRAFFICI ILLECITI DI PERSONE E BENI**

**IL CONTRASTO PENALE ALLA  
TRATTA DI ESSERI UMANI  
NELL'AREA DEL MEDITERRANEO**

Prof. VINCENZO MILITELLO  
Dipartimento Giurisprudenza  
Università di Palermo

Seminario n. 5  
7 aprile 2020

# Forme di armonizzazione normativa

- **Orizzontale** : fra norme relative a diversi traffici illeciti
  - realizzazione delle rispettive condotte illecite da parte di organizzazioni criminali,
  - responsabilità delle persone giuridiche
  - estensione della punibilità per fatti di istigazione,
  - norme di favore per i collaboratori di giustizia.
- **Verticale** : grado di implementazione degli strumenti normativi sovranazionale a livello nazionale
  - Globale
  - Regionale

# + L'intreccio normativo multilivello TRATTA

ONU	UE	CoE	It c.p.
	<p><b>[Joint Action 97/154/GAI 24.2. 1997</b> lotta contro lo sfruttamento sessuale di donne e bambini]</p>		<p>600 Riduzione in schiavitù 601 tratta e commercio di schiavi</p>
<p><b>Palermo Convention TOC 2000</b> Prot. Trafficking in Human Being</p>	<p>[Framework Decision <b>2002/629/GAI</b> 19.7.2002]</p>		<p><b>L.11.8.2003 n.228</b> Misure contro la tratta di persone. mod. art. 601 → tratta di esseri umani</p>
		<p><b>Conv.del 16.5.2005</b> lotta contro la tratta degli esseri umani</p>	<p><b>L. 2.7.2010 n.108 rat. ed es. Conv. CoE</b></p>
	<p><b>Direttiva 2011/36/UE 5.4.2011</b> prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la DQ 2002/629/GAI</p>		<p><b>d.lgs. 4.3.2014, n. 24</b> Attuazione dir 2011/36/UE</p>

ONU	UE	CoE	DE Strafgesetzbuch <span style="float: right;">4</span>
	<p><b>[Joint Action 97/154/GAI 24.2.1997</b> lotta contro lo sfruttamento sessuale di donne e bambini]</p>		<p>Par. 180a <i>Förderung der Prostitution</i> e 181 <i>Menschenhandel StGB</i>, nel Titolo 13 sui reati contro l'autodeterminazione sessuale (introdotto con legge del 23.11.1973)</p>
<p><b>Palermo Convention</b> TOC 2000 Prot. Trafficking in Human Beings</p>	<p>Framework Decision <b>2002/629/GAI</b> 19.7.2002</p>		<p>Legge 11.02.2005 ha introdotto tre reati (par. 232, 233, 233a )</p>
		<p><b>Conv. 16.5.2005</b> lotta contro la tratta degli esseri umani</p>	
<p>V. Militello (c) 2020</p>	<p><b>Direttiva 2011/36/UE 5.4.2011</b> prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la DQ 2002/629/GAI</p>		<p>Legge 11.10.2016, riformula paragrafo § 232 StGB tra i reati contro la libertà personale (mancata specificazione della non punibilità della vittima per i reati da lui commessi: Art. 8 Direttiva).</p> <p style="text-align: right;">7. 4. 2020</p>

# + De

- rilevanza aggravante alla realizzazione della tratta di persone da parte di un membro di una **banda** che si dedichi alla commissione continuativa di tali reati ( § 232, comma 3, n. 3 CP tedesco).
- Risponde alla Direttiva EU del 2011, la quale per la realizzazione delle condotte di tratta nell'ambito di una organizzazione criminale prevede che gli stati membri stabiliscano un aggravamento della pena; inoltre, ne rispetta anche il profilo sanzionatorio (pena detentiva nel massimo pari a 10 a).
- Non si richiama però la nozione generale di “associazione criminale”, che è definita in Germania in termini rigorosi e più restrittivi della banda, pur dopo una recente modifica che ha inserito al secondo co. la definizione della decisione quadro n. 841/2008: →

# + De

- «struttura di almeno tre persone, che – anche in mancanza di ruoli rigidamente distinti e di una continuità di appartenenza all’associazione – perseguono in modo prolungato nel tempo un interesse comune» (art. 129, co. 2, CP tedesco, come mod. l. 17 agosto 2017 per recepire la dec. Quadro n. 841/2008 sul crimine organizzato). Per integrare invece il requisito della banda criminale rilevante in Germania per la tratta di persone è sufficiente che il gruppo **operi in modo continuativo in tale attività illecita.**
- Differenza con la Dir. EU che richiama la nozione di organizzazione criminale fissata dalla DQ del 2008, la quale invece considera tale una organizzazione strutturata di almeno tre persone che agiscono in modo concertato allo scopo di commettere più reati punibili con sanzioni detentive di almeno quattro anni.

# + De

- La differenza non va ricercata tanto nella possibilità che i membri della banda siano solo due persone, in quanto tale requisito tradizionale è ormai contrastato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha portato a tre il minimo dei partecipanti alla banda; piuttosto, la mancanza di una distribuzione di ruoli e di una pluralità dei reati-scopo commessi da tali soggetti non consente di sovrapporre le due nozioni di banda e di organizzazione criminale.
- In prospettiva, la modifica del 2017 alla nozione di organizzazione criminale (il soprarichiamato comma 2 dell'art. 129) potrebbe condurre ad un riconoscimento applicativa della maggiore vicinanza fra la nozione di banda e quella di associazione per delinquere.
- Manca in Germania un riferimento al carattere transnazionale del reato e al suo collegamento possibile tanto con il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, quanto con altre tipologie di traffici illeciti.

ONU	UE	CoE	SP Codice pénal <span style="float: right;">8</span>
	<p><b>[Joint Action 97/154/GAI</b> 24.2. 1997 lotta contro sfruttamento sessuale di donne e bambini]</p>		<p>Originariamente l'art. 318 <i>bis</i> c.p. <i>unificava</i> tratta di persone e traffico illecito di migranti</p>
<p><b>Palermo</b> Convention TOC 2000 Prot. Trafficking in Human Beings</p>	<p>Framework Decision <b>2002/629/GAI</b> 19.7.2002</p>		
		<p><b>Conv. 16.5.2005</b> lotta contro la tratta degli esseri umani</p>	<p><i>Ley Organica 5/2010</i> introduce art. 177 <i>bis</i> CPS <i>Trata de seres humanos</i> (trasposizione direttiva UE 2011). comma 9: le pene per il reato di tratta si infliggono <i>senza alcun pregiudizio</i> delle corrispondenti pene per il reato di traffico di migranti ex art. 318-<i>bis</i> CPS</p>
	<p><b>Direttiva 2011/36/UE 5.4.2011</b> prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime</p>		<p><i>Ley Organica 1/2015</i> introduce la condotta della consegna o ricevimento di pagamenti o benefici per ottenere il consenso della persona che eserciti il controllo sulla vittima. Introduce particolari finalità</p>

- Quanto alla **rilevanza delle organizzazioni criminali che operano nella tratta di persone**, si riproduce in modo fedele il sistema previsto dalla Dir. UE del 2011 nel rapporto fra la responsabilità per il reato base (pena detentiva da cinque a otto a.) e una considerazione aggravata della realizzazione delle relative condotte quando a queste si dedichi una “organizzazione o associazione di più di due persone, anche se a carattere transitorio”, alla quale “il colpevole appartenga” (art. 177 bis, co. 6, CP spagnolo).
- Ciò si completa con ulteriori previsioni di aumenti sanzionatori quando l’organizzazione criminale integri nelle sue attività altre situazioni considerate come aggravanti la responsabilità per il fatto base (e descritte nei co 4 e 5 art. 177 bis).

- nozione che – invece che fare riferimento alla **organizzazione criminale** appositamente definita nel codice penale (art. 570 bis, nella formulazione ex LO n. 1/2015, in attuazione della DQ UE 2008 sul crimine organizzato – sostituisce al requisito della stabilità dell'organizzazione, o almeno al suo essere “formata per un tempo indefinito”, la possibilità di una sua attività “a carattere transitorio”: ciò potrebbe consentire un significativo ampliamento della portata della nozione di “organizzazione o associazione” dedita alla tratta che rileva per l'aggravamento di responsabilità.
- Considerando che nel codice spagnolo sono presenti ulteriori previsioni riferite ad aggregazioni di soggetti che realizzano reati (**associazione illecita**: art. 515; **gruppo criminale**: art. 570 ter, n. 1), CP spagnolo) il quadro complessivo di rilevanza delle organizzazioni criminali risulta particolarmente affollato di figure.

## + Sp

- la giurisprudenza ha interpretato la previsione dell'aggravante della tratta nel senso che, al di là della mancata riproduzione espressa del requisito della stabilità, il riferimento ad un'attività a carattere transitorio non fa venire meno l'esigenza che sussista comunque una rete che per quanto elementare sia stabile e gerarchicamente ordinata 27, non essendo sufficiente un accordo solo occasionale fra più persone, che rientrerebbe nel semplice concorso.
- Inoltre, per essere “dedita” all'attività di tratta occorre che il gruppo abbia commesso una pluralità di fatti di tratta: non basta dunque che essi siano oggetto di un mero programma criminoso da realizzare in futuro, né che sia stato commesso solo un singolo fatto di tratta, senza che d'altra parte l'attività criminale del gruppo debba limitarsi a tale attività, ma potendo comprendere altri reati.
- Occorre ancora che l'organizzazione possa contare su mezzi materiali ed umani coordinati per il trasporto di cittadini stranieri in Spagna (elemento solo eventuale seppur ordinariamente connesso alla realizzazione del reato in esame).

- Quando si integrano i requisiti per l'aggravamento di pena connesso alla commissione della tratta da parte di un soggetto che partecipa ad una organizzazione dedita a tale attività, la relativa qualificazione del fatto viene considerata prevalente sulla concorrente integrazione della norma sull'organizzazione criminale di cui all'art. 570 bis c.p.,: concorso apparente delle relative norme in virtù del principio di specialità (art. 8.1a CP spagnolo)

ONU	UE	CoE	PT Codice pénal <span style="float: right;">13</span>
	<p><b>[Joint Action 97/154/GAI</b> 24.2. 1997 lotta contro sfruttamento sessuale di donne e bambini]</p>		<p>Originariamente l'art. 160 cp. 1982 sanzionato se transnazionale e con finalità di sfruttam. sessuale</p>
<p><b>Palermo</b> Convention TOC 2000 Prot. Trafficking in Human Beings</p>	<p>Framework Decision <b>2002/629/GAI</b> 19.7.2002</p>		<p>nella formulazione del 1995, la vittima doveva essere sottoposta a prostituzione forzata anche da terzi</p>
		<p><b>Conv. 16.5.2005</b> lotta contro la tratta degli esseri umani</p>	<p>legge n. 59/2007) sgancia l'illecito dalla transnazionalità e dall'univoca indicazione della finalità illecita perseguita.</p>
	<p><b>Direttiva 2011/36/UE</b> 5.4.2011 prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime</p>		<p>legge n. 60/2013 ha recepito pienamente la Direttiva 2011/36/UE</p>



# PT

- Anche nell'ordinamento del Portogallo si attribuisce una specifica rilevanza alla realizzazione del delitto di tratta di schiavitù in collegamento con un'associazione criminale, nel solco dell'indicazione della Direttiva del 2011 e già della precedente decisione quadro del 2002, ma anche del Protocollo apposito della Convenzione ONU di Palermo ratificata dal Portogallo nel 2004
- L'art. 160 c.p. prevede l'ipotesi base della tratta di esseri umani e la punisce con la pena detentiva da 3 a 10 anni, ma se il fatto è commesso nel contesto di un'associazione criminale la pena è aggravata attraverso un apposito aumento della pena di un terzo (previsto al comma 4).

- La nozione di organizzazione criminale viene fissata all'art. 299 incrimina le condotte di chi promuove, istituisce, prende parte o in vari modi espressamente elencati (fornisce armi, munizioni, strumenti del reato, locali per le riunioni, o aiuta per reclutare nuovi adepti) supporta un gruppo, organizzazione o associazione la cui finalità sia il compimento di uno o più reati.
- La pena prevista è la prigione da 1 a 5 a., ma se si tratta di capi o organizzatori aumenta da 2 a 8 a- (art. 299, co. 1-3).
- Dal 2007 la nozione di “gruppo, organizzazione o associazione” contenuta nella norma è stata definita : in linea con la formula dell’Azione Comune UE del 1998 la si è riferita alla “esistenza di una unione di almeno tre persone, operanti in modo concordato per un certo periodo di tempo”..

- Questa definizione deve intendersi richiamata anche in relazione al reato di tratta di esseri umani, consentendo così un adeguamento della risposta sanzionatoria alla differenziata composizione personale dei gruppi di soggetti che lo compiono.

Nel caso di realizzazione del reato di tratta da parte di partecipanti ad una associazione non vi sarà concorso di reati fra le due figure, ma sarà integrato il solo reato di tratta con l'aumento di pena suddetto, in quanto più grave assorbirà la qualificazione del fatto anche rispetto al profilo dell'organizzazione.

Rimane peraltro non esistente nel codice portoghese una norma apposita per i gruppi criminali che usano il metodo mafioso, così come il profilo della transnazionalità del reato non è considerato nel contesto dell'art. 160, benché sia un elemento connesso a molte situazioni di tratta delle persone, né esso completa la previsione della norma sull'organizzazione criminale.

# + L'intreccio normativo multilivello TRATTA

ONU	UE	CoE	Grecia
	<p><b>[Joint Action 97/154/GAI 24.2. 1997</b> lotta contro lo sfruttamento sessuale di donne e bambini]</p>		<p>Art. 323A cod.pen</p>
<p><b>Palermo Convention TOC 2000</b> Prot. Trafficking in Human Being</p>	<p>[Framework Decision <b>2002/629/GAI</b> 19.7.2002]</p>		<p>Law 3064/2002 'Fighting human trafficking, crimes against sexual freedom, child pornography and in general the economic exploitation of sex life and [providing] support to the victims of the above actions'.</p>
		<p><b>Conv. 16.5.2005</b> lotta c. tratta esseri umani</p>	
	<p><b>Direttiva 2011/36/UE 5.4.2011</b> prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la DQ 2002/629/GAI</p>		<p>Da ultimo riformato nel 2019 legge 4619 (che ha unificato con il commercio di schiavi)</p>

- La Grecia ha di recente modificato la norma sulla tratta di persone (art. 323a c.p., ex legge n. 4219/2019, nuovo c. p.): migliore coordinamento con le altre norme che tutelano la libertà e la dignità della persona: in particolare, in relazione all'art. 323 che riguardava il commercio di schiavi e che è ora stato assorbito nel testo riformulato della norma sulla tratta 25.
- La nuova formulazione contiene tutti gli elementi di fattispecie indicati dalla corrispondente norma della Dir. UE 2011, e prevede anche la responsabilità aggravata per alcune delle ipotesi di circostanze aggravanti da questa prevista (peraltro con una pena detentiva fino a 20 a. molto più grave di quella richiesta dallo standard europeo, che richiede almeno dieci anni di pena detentiva). Tuttavia, nella norma sulla tratta manca proprio la previsione dell'aggravante per la sua commissione nel contesto di un gruppo crim.